



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 10-03-2018

Reg. generale n. 158 del 10-03-2018

<p>Oggetto: ACQUISTO, PRESSO PERSICHINI STEFANO S.R.L., DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IMPIEGATI TECNICI IN CANTIERE IN APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI PREDISPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (T.U. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO). IMPEGNO DI SPESA.</p>

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il vigente Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di Treia, approvato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale, nell'allegato n. 9, individua i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale per gli impiegati tecnici che svolgono, anche in via occasionale, attività lavorativa in cantiere:

- calzature antinfortunistiche;
- indumenti ad alta visibilità (es. gilet);
- elmetto protettivo per il capo;

RAVVISATA la necessità di dotare il personale suddetto dei dispositivi sopraelencati;

RILEVATO che, su indicazione dei diversi Responsabili di settore, sono stati individuati n. 14 lavoratori che necessitano dei dispositivi in parola;

ATTESO che per la fornitura dei beni di cui sopra è necessario rivolgersi ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

VISTO che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il preventivo acquisito al prot. n. 3.561 in data 28/02/2018, trasmesso da Persichini Stefano s.r.l., con sede a Treia (MC), in c.da San Marco Vecchio n. 18/B, codice fiscale/p. iva: 01712120433, per la fornitura dei dispositivi suddetti, per una spesa di € 632,54 oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che il costo dei beni da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

VISTO che al finanziamento della fornitura in parola si provvede mediante il capitolo 110250 art. 1 del bilancio 2018;

ACQUISITA la dichiarazione sul possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line acquisito in data odierna al numero 4.142 di protocollo;

RITENUTO possibile affidare la fornitura sopra specificata all'operatore economico Persichini Stefano s.r.l., come sopra meglio identificato, in quanto ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze relative all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, sono stati acquisiti il Codice Identificativo Gara, attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (CIG Z3C22B40EC), nonché le coordinate bancarie dell'affidatario;

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 32 del 31/10/2015, con cui lo scrivente è stato nominato datore di lavoro;

VISTA la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 227 in data 13/12/2017, di attribuzione degli obblighi ai datori di lavoro;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28/02/2018, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 97, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE il servizio di fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli impiegati tecnici che svolgono, anche in via occasionale, attività lavorativa in cantiere, in esecuzione del Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di Treia, approvato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), a Persichini Stefano s.r.l., con sede a Treia (MC), in c.da San Marco Vecchio n. 18/B, codice fiscale/p. iva: 01712120433, CIG Z3C22B40EC, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa totale di € 771,70 al capitolo 110250 art. 1 *"Spese per applicazione d.lgs. 81/08, anticorruzione e trasparenza amministrativa (acquisto beni)"* del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * *

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 10-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-07-2018.

Treia 20-06-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, li 20-06-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
PERRONI BENEDETTO